



**REGIONE LIGURIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO**  
**Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica**

**Controllo del Cinghiale 2017 - Piano di abbattimento**

## 1. Premessa

Il controllo delle popolazioni di Cinghiale (*Sus scrofa*), finalizzato a prevenire e a limitare i danni e i disagi causati dalla presenza invasiva della specie, è perseguito prioritariamente attraverso il ricorso a “metodi ecologici”, (o attività di “controllo indiretto”), miranti ad evitare, in modo incruento, che gli ungulati entrino in contatto con coltivazioni ed ambienti antropizzati, ed attraverso l’attuazione di apposite attività di “controllo diretto”, che comportano l’abbattimento di esemplari della specie.

Non costituendo una forma di caccia, gli interventi di “controllo diretto” possono essere realizzate in tempi, modalità ed orari diversi da quelli ordinariamente consentiti dalla normativa per l’attività venatoria. Tali attività devono essere attuate in modo “selettivo”, ossia in modo da evitare impatti su altre specie e di intervenire sulle classi di sesso ed età del Cinghiale maggiormente responsabili dei danni.

Ferma restando la priorità assegnata dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157 ai metodi ecologici, è necessario prevedere una programmazione sinergica e coordinata degli interventi realizzati facendo ricorso ai diversi metodi di controllo indiretto e diretto, la cui efficacia è stata oggetto di valutazione nelle *Linee guida per la gestione del cinghiale* e in altri documenti tecnici diffusi dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).

Le dinamiche comportamentali di questa specie rendono necessaria la definizione di procedure efficaci, che consentano un intervento tempestivo da parte dei soggetti autorizzati ad effettuare le azioni di controllo, nei centri urbani e nella loro prossimità così come nelle aree ove siano presenti colture in atto.

In tutte le situazioni in cui i metodi ecologici sono impraticabili o inefficaci è indispensabile il ricorso al controllo diretto: il presente piano di abbattimento rappresenta lo strumento operativo mirato ad indirizzare in modo puntuale, rispetto alle problematiche emergenti sul territorio, gli interventi di controllo diretto individuati per contrastare l’impatto del Cinghiale sulle attività produttive, sulla sicurezza pubblica e sugli habitat naturali e seminaturali di particolare vulnerabilità.

Il presente piano è stato redatto tenendo conto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2017 del 23 maggio 2017 e della relativa riforma dell’art. 36 della L.r. 29/94, per cui gli interventi effettuati da parte di cacciatori riuniti in squadre, abilitati al controllo faunistico o alla caccia di selezione non sono più ammissibili.

Il presente piano, infine, detta le modalità per l’attuazione di azioni di foraggiamento dissuasivo, ai sensi dell’art. 36, comma 5 bis della L.r. 29/94.

## 2. Finalità

Il controllo del Cinghiale è necessario su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree sottratte all’esercizio venatorio e le aree urbane, ed è finalizzato al contenimento della specie.

L’obiettivo del piano di abbattimento è realizzare un’efficace azione di contenimento del Cinghiale, in funzione delle criticità riscontrate sul territorio regionale, in modo indipendente dalla realizzazione dei contingenti di abbattimento previsti per la caccia in forma collettiva.

Nella scelta e nell’applicazione dei metodi di controllo diretto previsti dal presente piano è ricercata la massima selettività, sia per la tutela delle specie non oggetto del presente piano (selettività interspecifica), sia per un efficace contenimento degli esemplari appartenenti a classi di sesso/età maggiormente responsabili dei danni (selettività intraspecifica).

Tale selettività, orientata all’abbattimento preferenziale degli esemplari giovani, è finalizzata a consentire l’evoluzione della popolazione di cinghiali verso una struttura più “naturale”, con il duplice vantaggio di una maggiore produttività e di un minore impatto sulle produzioni agricole (Monaco A., B. Franzetti, L. Pedrotti e S. Toso, 2003 - Linee guida per la gestione del Cinghiale. Min. Politiche Agricole e Forestali – I.N.F.S.).

Ogni intervento di controllo del Cinghiale deve essere eseguito secondo modalità idonee a tutelare l’incolumità degli operatori e di soggetti terzi, nonché a limitare al massimo lo stress e la sofferenza degli animali oggetto delle operazioni di controllo.

**Assoggettabilità alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e di Valutazione di Incidenza**

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e l'art. 3 della L.r. 10 agosto 2012, n. 32 definiscono l'ambito di applicazione della VAS alle differenti tipologie di piani e programmi.

I piani di controllo della fauna selvatica attuati ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92 (piani di abbattimento) non sono compresi tra i piani e programmi per i quali sia prevista la procedura di valutazione: infatti tali piani si profilano in realtà come "interventi" finalizzati al conseguimento di obiettivi specifici (contenimento di danni), piuttosto che come veri e propri "piani territoriali", quali sono più propriamente i piani faunistico-venatori.

Questi ultimi sono appunto assoggettati a VAS e, nell'ambito di tale procedura, a valutazione d'incidenza per quanto concerne gli effetti sui siti della rete Natura 2000. Le attività di controllo del Cinghiale previste dai piani di abbattimento di cui all'art 19 L. 157/92 e all'art. 36 L.r. 29/94, in quanto già trattate nell'ambito delle procedure di approvazione della pianificazione faunistico-venatoria, non necessitano pertanto di ulteriori valutazioni di carattere ambientale.


A proposito si rileva come i piani di abbattimento del Cinghiale siano da considerare strettamente "connessi e necessari" alla conservazione di numerosi habitat tutelati dalla rete Natura 2000, che risultano particolarmente vulnerabili agli impatti determinati dalla presenza dell'ungulato (Mariotti M.G., 2008 - Atlante degli Habitat. Regione Liguria).

**3. Danni all'agricoltura**


I due grafici che seguono si riferiscono alle richieste di risarcimento danni presentate alle Amministrazioni provinciali e, dal 1° luglio 2015, alla Regione Liguria. Tali istanze sono state gestite dai Comitati danni provinciali o, successivamente al passaggio di funzioni, dal Comitato danni regionale (art. 43 L.r. 29/94), nei quali sono rappresentate le Organizzazioni professionali agricole e le Associazioni venatorie.

I dati relativi ai diversi territori provinciali sono solo parzialmente paragonabili, in quanto negli stessi erano vigenti modalità per il riconoscimento del danno molto eterogenei.

Con l'approvazione dei "Criteri regionali per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo" (DGR n. 435 del 13/05//2016) si è applicato un metodo di risarcimento omogeneo per tutte le realtà territoriali liguri, i cui effetti saranno pienamente misurabili a partire dalla gestione 2017.




I dati 2016 sono aggiornati al 30 ottobre; gli impegni definitivi dei singoli risarcimenti sono effettuati nel mese di dicembre di ogni anno, per cui il 2016 non compare nel grafico relativo agli importi risarciti su base territoriale.




#### 4. Prelievo venatorio

Il grafico che segue mostra l'andamento degli abbattimenti effettuati nel corso delle ultime dieci stagioni venatorie, evidenziando una crescita complessiva fino alla stagione 2013/14, quando si è registrato un minimo negli abbattimenti, da porre in relazione con condizioni meteorologiche avverse e con il calo di produzione dei boschi di castagno in conseguenza della diffusione del cinipide galligeno *Dryocosmus kuriphilus*.




Nella stagione venatoria 2015/16, per la prima volta, i contingenti di cinghiali abbattibili sono stati determinati con un unico atto regionale e definiti – con l’eccezione del territorio savonese per il quale si è mantenuto un unico contingente – a livello di singolo A.T.C./C.A.  
 In tutti i casi, il contingente previsto non è stato raggiunto, sebbene gli Ambiti territoriali di caccia Genova 2 e Imperia si siano notevolmente avvicinati a tale obiettivo.



## 5. Attività di controllo

Il Cinghiale è stato oggetto di piani di controllo attuati sulla base delle disposizioni emanate dalle singole Amministrazioni provinciali, in vigore fino all'approvazione del presente documento.


Il grafico che segue riporta illustra il numero di capi abbattuti in attività di controllo nell'ultimo triennio, suddivisi per anni e per territorio provinciale.



I dati relativi all'anno 2016, nel grafico precedente ed in quello successivo, sono aggiornati al 30 ottobre; i dati per il 2014 del territorio spezzino sono incompleti.

Per quanto riguarda i metodi di intervento utilizzati, il grafico seguente, relativo al triennio 2014-2016, mette in luce le differenti strategie utilizzate nei quattro territori provinciali.

Il metodo dell'aspetto è il sistema prevalente nel territorio spezzino, ed è utilizzato in modo significativo in quello genovese; le strutture di cattura sono state impiegate in misura rilevante nei territori genovese e savonese; la braccata, ancora preponderante nell'Imperiese e nel Savonese, è molto adottata nel Genovese, mentre non vi si fa ricorso nel territorio spezzino, dove il controllo in forma collettiva è esercitato con il metodo della girata.



## 6. Identificazione criticità delle aree

L'individuazione dei settori del territorio ligure nei quali le criticità determinate dalla presenza del Cinghiale sono maggiori è attualmente possibile mediante la trasposizione cartografica dei dati relativi a tre indicatori, localizzabili a livello comunale: richieste di risarcimento danni, interventi di controllo effettuati, sinistri con veicoli.



La carta relativa ai danni (Figura 1) restituisce la localizzazione territoriale degli eventi per i quali sia stata presentata richiesta di risarcimento alla Regione Liguria da parte di imprenditori agricoli ed altri soggetti, anche non professionali, evidenziando le aree nelle quali tale criticità è maggiore per la presenza di colture particolarmente suscettibili di danneggiamento.

Oltre agli interventi di controllo diretto, in tali aree risulta possibile e prioritaria, per le problematiche legate all'agricoltura, l'adozione di metodi di controllo indiretto, legati prevalentemente alla realizzazione di strutture di prevenzione (reti metalliche, pastori elettrici), per i quali proprietari e conduttori dei fondi possono accedere a specifici contributi pubblici.



Grazie alla promozione dell'attività di prevenzione, vaste porzioni di territorio sono state messe in sicurezza negli anni, superando alcune forme pregiudiziali di contrarietà a tali metodi, un tempo piuttosto diffuse.

A causa della grande difformità tra le diverse forme di gestione in passato adottate, non sono stati riportati dati relativi ai contributi erogati dalle Amministrazioni provinciali e metropolitana per l'implementazione di questi metodi ecologici; ciò sarà possibile in futuro grazie all'erogazione, a partire dal 2016, di contributi regionali sulla base di criteri territorialmente uniformi.






**Figura 1 – Numero richieste di risarcimento danni per comune 2014-2016.**



**Figura 2 – Numero interventi di controllo per comune 2014-2016.**

La carta che riporta la localizzazione degli interventi di controllo (Figura 2) fornisce ulteriori informazioni, indicando non solo le aree in cui la presenza del Cinghiale provoca danni significativi alle attività agricole, ma anche tutti gli altri settori nei quali è stato necessario intervenire anche per altre problematiche, in crescita negli ultimi anni, legate all'incolumità dei cittadini nelle aree urbane e alla sicurezza della circolazione, sia negli stessi centri, sia lungo le principali vie di comunicazione.

In tali aree antropizzate il rischio maggiore determinato dalla presenza del cinghiale è rappresentato dalle collisioni con i veicoli. La carta seguente (Figura 3) individua sul territorio regionale gli incidenti stradali che hanno coinvolto, nell'ultimo triennio, mezzi di trasporto e cinghiali.



**Figura 3 – Collisioni con veicoli 2014-2016.**

## 7. Ruoli

Il controllo delle popolazioni di cinghiale è attuato dalla Regione Liguria mediante la Vigilanza regionale, con la collaborazione organizzativa degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.).

In linea con quanto stabilito dalle vigenti normative relativamente alla realizzazione degli interventi di controllo, il presente documento riconosce i seguenti ruoli:

### **REGIONE LIGURIA**

#### **Settore politiche della montagna e della fauna selvatica/Uffici territoriali regionali**

La Regione, anche attraverso gli Uffici territoriali di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, svolge i seguenti compiti:

1. monitoraggio e verifica dell'efficacia del piano di abbattimento, con il supporto della Vigilanza regionale e la collaborazione degli A.T.C./C.A.;
2. programmazione degli interventi di concerto con gli Enti locali interessati, in particolare per quanto riguarda le aree urbane;
3. valutazione delle *schede di programmazione intervento* trasmesse dagli A.T.C./C.A., su segnalazione della Vigilanza regionale, con facoltà, in caso di difformità dal presente piano, di disporre la revoca o variare le modalità di attuazione dell'intervento programmato;
4. rilascio delle autorizzazioni per recinti fissi di cattura;
5. rilascio delle autorizzazioni per il controllo in autodifesa dei fondi agricoli.

#### **Vigilanza regionale**

Gli agenti della Vigilanza regionale, già dipendenti dalle Amministrazioni provinciali di Imperia, Savona e La Spezia e dalla Città metropolitana di Genova e trasferiti alle dirette dipendenze della Regione Liguria dal 1° marzo 2017, sono in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria e sono preposti all'attuazione del piano di abbattimento.

Tale compito si realizza come di seguito specificato:

1. supporto tecnico alla Regione Liguria nella predisposizione/verifica del piano di abbattimento;
2. ricezione, registrazione e verifica delle richieste di intervento;
3. coordinamento ed attuazione degli interventi di controllo diretto del Cinghiale nelle aree urbane, previa ordinanza sindacale o prefettizia che consenta l'applicazione del presente piano;
4. coordinamento ed attuazione degli interventi di controllo diretto del Cinghiale in aree extraurbane;
5. gestione delle gabbie-trappola;
6. realizzazione degli interventi di abbattimento dei capi feriti, in difficoltà o innaturalmente confidenti.

Per gli interventi di cui ai punti 4 e 5 gli agenti della Vigilanza regionale possono essere coadiuvati da tutti i soggetti di cui al paragrafo "Operatori".

Le attività di cui al punto 4 e 6 possono essere realizzate avvalendosi di guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio individuate e coordinate dall'A.T.C./C.A..

In caso di impossibilità di avvalersi degli agenti appartenenti alla Vigilanza regionale, resta ferma la possibilità di ricorrere all'ausilio di altre figure professionali aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, al fine di non interrompere lo svolgimento delle azioni di controllo diretto programmate.

### **AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E COMPRESORI ALPINI**

L'A.T.C./C.A.:

1. trasmette prontamente alla Vigilanza regionale le segnalazioni ricevute;
2. collabora con la Vigilanza regionale coordinando l'azione delle guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio;
3. in presenza di piani di prelievo selettivo del cinghiale autorizzati, coordina l'azione venatoria dei cacciatori di selezione appartenenti alle squadre di caccia del cinghiale indirizzandoli prioritariamente alle località del territorio venabile nelle quali sono stati segnalati danni alle colture. Si precisa che tale attività costituisce gestione dell'attività venatoria e pertanto **non fa parte del presente piano di abbattimento**, con il quale, tuttavia, una gestione del prelievo selettivo finalizzata anche al contenimento dei danni provocati dal cinghiale può essere complementare;
4. riceve le *schede di programmazione intervento* trasmesse dagli imprenditori agricoli autorizzati al controllo in autodifesa dei fondi agricoli;
5. trasmette, con preavviso di almeno 6 ore, la *scheda di programmazione intervento* di cui al punto 4 ai locali comandi di Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato, Vigilanza regionale e al Comune in caso di interventi che prevedano spari in zone, periodi o orari di divieto per l'esercizio dell'attività venatoria;
6. provvede alla destinazione dei capi abbattuti negli interventi effettuati da imprenditori agricoli autorizzati e dalle guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio;
7. valuta le istanze presentate dai soggetti disponibili a realizzare e a gestire strutture fisse di cattura;
8. valuta le istanze presentate dagli imprenditori agricoli;
9. invia alla Regione in via telematica le *schede di controllo* (Allegato B) riportanti l'esito degli interventi di cui ai punti 2 e 4, entro i tre giorni successivi all'effettuazione degli stessi;
10. provvede trimestralmente alla trasmissione dei dati riassuntivi informatizzati relativi alle schede di cui al punto 9.

### **OPERATORI**

Il piano di abbattimento è realizzato dagli agenti regionali avvalendosi di:

- a) proprietari o conduttori dei fondi agricoli sui quali si attuano gli interventi di controllo, qualificati come imprenditori agricoli o imprenditori agricoli professionali, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale (di seguito, imprenditori agricoli autorizzati);
- b) guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Le guardie volontarie operano almeno in coppia e sono impiegate dall'A.T.C./C.A. in base a criteri di rotazione e disponibilità.

### **Scheda di controllo**

Al termine di ciascun intervento, anche in caso di mancato abbattimento, deve essere compilata la *scheda di controllo* allegata al presente piano di abbattimento.

La *scheda di controllo* è compilata:

- dall'agente della Vigilanza regionale, che provvede alla relativa registrazione
- dalla guardia volontaria munita di licenza per l'esercizio venatorio o dall'imprenditore agricolo autorizzato. In tal caso, la *scheda di controllo* deve essere trasmessa all'A.T.C./C.A. entro 48 ore, a cura del compilatore.

## **8. Metodi**

E' consentito l'uso dei seguenti metodi di controllo diretto:

- 1. tiro all'aspetto da postazione fissa, preferibilmente con carabina dotata di ottica di precisione**  
Tale tecnica è adottata anche di notte, con l'ausilio di faro o strumenti per la visione notturna, da parte del personale della Vigilanza regionale, delle guardie volontarie munita di licenza per l'esercizio venatorio e degli imprenditori agricoli autorizzati al controllo in autodifesa.
- 2. tiro con carabina dotata di ottica di precisione alla cerca**  
Tale tecnica è adottata anche di notte, con l'ausilio di faro o strumenti per la visione notturna, da parte del personale della Vigilanza regionale e delle guardie volontarie munita di licenza per l'esercizio venatorio.
- 3. catture tramite recinti o gabbie-trappola**  
La realizzazione e l'uso di impianti di cattura fissi (recinti) è autorizzato dalla Regione, su segnalazione dell'A.T.C./C.A., al quale deve essere presentata l'istanza.  
La richiesta è valutata positivamente qualora sia verificata l'impraticabilità di altre soluzioni, in particolare a livello preventivo (controllo indiretto, es. recinzione metallica o pastore elettrico).

L'uso di impianti di cattura mobili (gabbie-trappola) è disposto dalla Regione, d'intesa con l'A.T.C./C.A. territorialmente competente.

L'affidamento di una gabbia-trappola può essere chiesto alla Vigilanza regionale o agli A.T.C./C.A., in caso di assegnazione agli stessi di tali strumenti, in comodato gratuito.

Le gabbie-trappola sono movimentate a cura del soggetto che le gestisce (Vigilanza regionale o A.T.C./C.A.), che le affida in custodia ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante la sottoscrizione di apposito verbale contenente le istruzioni operative e gli adempimenti da effettuare. Coloro che hanno ottenuto l'affidamento di gabbie sono tenuti a custodirle con diligenza e a comunicare tempestivamente ogni cattura al soggetto dal quale le hanno avute in consegna (Vigilanza regionale o A.T.C./C.A.), nonché ogni eventuale episodio di furto o danneggiamento.

L'attivazione delle gabbie e gli abbattimenti degli esemplari catturati sono effettuati dalla Vigilanza regionale che può delegare tale attività, in caso di indisponibilità, alle guardie volontarie munita di licenza per l'esercizio venatorio coordinate dagli A.T.C./C.A.

La soppressione dei cinghiali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura.

L'abbattimento dei capi è eseguito con le armi consentite di cui all'art. 13 della L. 157/92, in funzione del metodo utilizzato. L'uso dell'arma corta con munizionamento non incamiciato è consentito agli agenti della Vigilanza regionale e agli altri agenti di pubblica sicurezza.

Negli interventi effettuati da soggetti diversi dagli agenti faunistici regionali è consentita la presenza di un solo operatore armato.

Il metodo di intervento più idoneo è scelto dalla Vigilanza regionale, sulla base di criteri di buona selettività, efficacia e ridotto disturbo, in funzione del contesto ambientale e delle condizioni operative da affrontare.

In caso di richieste superiori rispetto alla capacità di intervento, è data priorità alle segnalazioni per danni alle colture o pubblica incolumità; tra le richieste pervenute per danni alle colture, è data precedenza a quelle relative ad aziende agricole e agriturismi.

---

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Claudio Aristarchi)

## Foraggiamento

La L. 221/15 dispone il divieto di foraggiamento del Cinghiale, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. L'art. 36 comma 5 bis della L.r. 29/94 riprende e definisce tale norma a livello regionale, precisando le fattispecie, connesse alla gestione e al controllo diretto e indiretto del Cinghiale, nelle quali tale attività è consentita. Tra queste, in funzione del presente piano di abbattimento si richiamano:

- il foraggiamento presso i punti di sparo e presso le strutture di cattura, fisse o mobili;
- il foraggiamento dissuasivo attuato con il coordinamento e sotto la responsabilità di A.T.C./C.A., gestori di Aziende faunistico-venatorie, agriturismo-venatorie e istituti di protezione faunistica.

Per quanto concerne il foraggiamento dissuasivo, che rientra tra le attività di controllo indiretto del cinghiale, è importante sottolineare come l'I.S.P.R.A. lo riconosca tra le azioni preventive ammissibili per la riduzione dei danni causati dai cinghiali (Monaco *et al.*, I.c.; Monaco A., Carnevali L. e S. Toso, 2010 - *Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette*. 2<sup>a</sup> edizione. Quad. Cons. Natura, 34, Min. Ambiente – I.S.P.R.A.).

Le condizioni operative per l'effettuazione del foraggiamento dissuasivo sono le seguenti:

- distanza minima da abitazioni e coltivi di 500 metri;
- limite massimo di un punto di foraggiamento ogni 300 ettari, per ciascun settore individuato dalla zonizzazione dell'A.T.C./C.A. interessato;
- limite di somministrazione giornaliera di 1 kg di granella di mais per sito;
- somministrazione del foraggiamento nel periodo 1° aprile – 30 settembre, esclusivamente in presenza di colture suscettibili di danneggiamento.

L'avvio dell'attività di foraggiamento dissuasivo deve essere comunicato annualmente alla Regione Liguria, con un anticipo di almeno 30 giorni, allegando cartografia in scala 1:10.000 indicante i punti di foraggiamento.

## 9. Settori e periodi di intervento

### **TERRITORIO VENABILE**

Gli interventi di controllo diretto del Cinghiale nella generalità del territorio venabile sono realizzati al di fuori della stagione venatoria, tenendo conto dei seguenti criteri al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi in relazione alle realtà agro-silvo-pastorali presenti:

- attuazione tempestiva delle azioni di controllo selettivo, preferibilmente sui giovani, durante il periodo invernale-primaverile;
- monitoraggio del territorio durante il periodo estivo, finalizzato a prevenire tempestivamente possibili incursioni nei coltivi da parte dei cinghiali.

Sono effettuati esclusivamente interventi all'aspetto o alla cerca, tramite recinti fissi o gabbie mobili di cattura.

Gli A.T.C./C.A. comunicano preventivamente alla Regione (Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e Vigilanza regionale) gli interventi di controllo programmati coordinando le guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio, compilando la *scheda di programmazione intervento*.

Nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agriturismo-venatorie gli interventi di controllo diretto sono realizzati d'intesa con il titolare dell'azienda interessata.

La programmazione di interventi di controllo diretto preventivo della popolazione di cinghiali, prima dei periodi di massima vulnerabilità e con priorità per le realtà aziendali e colturali di maggior rilievo, è possibile tutto l'anno.

**Calendario del rischio agricolo**

Nello schema seguente è individuato il calendario di massima del rischio agricolo per le principali tipologie colturali suscettibili di danneggiamento da parte del Cinghiale.

mese	GEN		FEB		MAR		APR		MAG		GIU		LUG		AGO		SET		OTT		NOV		DIC	
dal	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16
al	15	31	15	28	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31
Prativi																								
Uva																								
Patate																								
Frutta																								
Ortaggi																								
Mais																								
Olivo																								
Floricole																								

- rischio basso:
- rischio medio:
- rischio alto:

**AREE PROTETTE**

**Parchi e Riserve naturali**

Il presente piano non si applica ai territori delle aree protette nazionali e regionali presenti sul territorio ligure di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 comma 3 della L.R. 29/1994. Nei Parchi e nelle Riserve naturali il controllo del Cinghiale è effettuato sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta, secondo le modalità e le prescrizioni definite dalle specifiche norme. Sono promosse tutte le azioni necessarie per raccordare sinergicamente gli interventi realizzati all'interno di Parchi e Riserve naturali con il presente piano di abbattimento, al fine di realizzare una gestione coordinata della specie sull'intero territorio regionale.

Un caso particolare è costituito dal Parco Naturale Regionale di Portofino: tra Ente Parco e Provincia di Genova è attiva da oltre un decennio una collaborazione - che il presente piano di abbattimento conferma - basata sul fatto che il Parco e l'area limitrofa (corrispondente al territorio agro-silvo-pastorale compreso tra il confine dell'area protetta e la S.S. 1 "Aurelia") rappresentano un'entità ambientale omogenea per quanto concerne la gestione e il controllo della popolazione di cinghiali ivi presente.

In tale area limitrofa, gli interventi di controllo del Cinghiale sono raccordati sinergicamente con quelli realizzati dall'Ente Parco all'interno dell'area protetta, al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti dal presente piano di abbattimento e gli obiettivi numerici indicati annualmente dal "Piano di controllo faunistico del Cinghiale" approvato dall'Ente Parco.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Claudio Aristarchi)

La Regione mette a disposizione del Parco di Portofino tutte le informazioni ed il supporto tecnico necessari alla definizione del "Piano di controllo faunistico del Cinghiale", che indichi l'obiettivo numerico da conseguire complessivamente, nel controllo della specie, all'interno del Parco e nell'area limitrofa.

Il soggetto che programma e coordina gli interventi (Vigilanza regionale o A.T.C. GE 2) provvede a dare preventiva comunicazione all'Ente Parco – utilizzando la *scheda di programmazione intervento* - di tutte le azioni di controllo previste, nonché del relativo esito. L'Ente Parco a sua volta comunica alla Regione l'esito degli interventi di controllo realizzati sul proprio territorio.

### **Rete Natura 2000**

La rete Natura 2000 - costituita da Siti di interesse comunitario (S.I.C.), Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e Zone di protezione speciale (Z.P.S.), non è soggetta, al di fuori di casi specifici, a vincoli che riguardino l'attività venatoria e la gestione faunistica.

Pertanto, alle porzioni di tali siti ricadenti in territorio venabile si applica il presente piano senza limitazioni: le misure di mitigazione previste dalla vigente pianificazione faunistico-venatoria per i territori imperiese e savonese, a seguito della valutazione d'incidenza, erano infatti volte a limitare il ricorso alle tecniche della girata e della braccata nei siti particolarmente sensibili.

Tali misure di mitigazione sono di fatto superate dalla già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2017 del 23 maggio 2017 che, rendendo non più ammissibili gli interventi di controllo da parte dei cacciatori, ha reso inutilizzabili le tecniche della braccata e della girata sull'intero territorio regionale.

Alle porzioni ricadenti in aree protette nazionali o regionali il presente piano, come visto, non si applica.

Nei siti della rete Natura 2000 sovrapposti ad istituti di protezione faunistica previsti dalla L. 157/92 si attua quanto previsto al capoverso seguente.

Nei siti della rete Natura 2000 ricadenti in territorio venabile o in istituti di protezione faunistica, gli interventi di controllo diretto del Cinghiale possono inoltre essere effettuati su richiesta dell'Ente Gestore ai sensi della L.r. 28/09, con priorità per i siti per i quali, a seguito della redazione dei piani di gestione, il Cinghiale sia individuato quale possibile fattore di minaccia per le specie e gli habitat presenti.

### **Istituti di protezione faunistica: Oasi, ZRC e Valichi Montani**

La Regione, anche su formale e motivata richiesta presentata dall'A.T.C./C.A. competente, può valutare se sussistano le condizioni necessarie per effettuare interventi di controllo negli istituti di protezione faunistica individuati dalla vigente pianificazione.

Gli interventi di controllo nelle zone protette a fini faunistici istituite ai sensi della L. 157/92 e della L.r. 29/94 dovranno essere programmati sulla base di criticità oggettive.

In Oasi, ZRC e Valichi montani, in particolare modo se interessati dai siti della Rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS), la pianificazione faunistica e il relativo studio di incidenza hanno previsto misure di mitigazione consistenti nell'utilizzo privilegiato di tecniche di prelievo a impatto limitato. Anche in tale caso, tali indicazioni restrittive sono state superate dalla già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2017 del 23 maggio 2017 che, rendendo non più ammissibili gli interventi di controllo da parte dei cacciatori, ha reso inutilizzabili per gli interventi di controllo le tecniche della braccata e della girata sull'intero territorio regionale.

Pertanto, negli istituti di protezione faunistica il piano di abbattimento può essere attuato dagli agenti della Vigilanza regionale con strutture di cattura, mobili e/o fisse, mediante tiro all'aspetto o alla cerca.

Il tiro all'aspetto è inoltre possibile da parte degli imprenditori agricoli autorizzati.

### **FONDI AGRICOLI**

Il controllo del Cinghiale in autodifesa dei fondi agricoli può essere effettuato esclusivamente sui terreni in attualità di coltivazione, ove non siano in corso di svolgimento altri interventi di controllo della specie.

La richiesta di autorizzazione, da parte di imprenditori agricoli (Partita IVA e iscrizione CCIAA) o imprenditori agricoli professionali (Partita IVA, iscrizione CCIAA e posizione INPS), è avanzata utilizzando il Modulo richiesta autorizzazione autodifesa fondi agricoli (Allegato C).



La sussistenza delle condizioni oggettive per l'esercizio dell'autodifesa viene verificata dalla Regione, sentito l'A.T.C./C.A. territorialmente competente.

I proprietari o conduttori di fondi autorizzati comunicano l'avvio dell'attività con un preavviso di almeno 24 ore all'A.T.C./C.A., con le modalità dallo stesso definite.

L'A.T.C./C.A. provvede alla trasmissione della *scheda di programmazione intervento*, oltre che alla Regione (Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e Vigilanza regionale), ai locali comandi dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali, della Polizia di Stato, nonché al Comune.

L'eventuale ricorso a pasture può essere eccezionalmente autorizzato dalla Regione, previo parere dell'A.T.C./C.A., esclusivamente per motivi di sicurezza.

### **AREE URBANE**

Gli interventi di controllo in aree urbane, nelle quali la presenza del Cinghiale può arrecare pericoli per la pubblica incolumità, sono attuati previa emissione di ordinanza sindacale o prefettizia che preveda l'abbattimento degli esemplari della specie.

Tali interventi sono svolti dagli agenti della Vigilanza regionale, eventualmente coadiuvate dai soggetti previsti dall'art. 36 della L.r. 29/94.

L'ambito urbano di cui al comma 4 dell'art. 36 L.r. 29/94 è individuato nelle aree identificate dal codice *1.1. aree urbanizzate* della Carta di uso del suolo in scala 1:10.000 della Regione Liguria.

In assenza di ordinanza sindacale o prefettizia che disponga l'attuazione di interventi di controllo faunistico in linea con quanto previsto dal presente piano, le aree urbane dei comuni interessati sono escluse dalla realizzazione di ogni genere di intervento di controllo diretto.

Non sono consentiti interventi di cattura e traslocazione, fatta salva la possibilità di destinare capi catturati alle strutture recintate delle zone per l'addestramento dei cani da seguita (Z.A.C. di tipo C) o delle Aziende Agri-turistico-venatorie, previa richiesta dei gestori alla Regione Liguria.

Nella tabella che segue sono schematizzati i ruoli e i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo diretto del Cinghiale in Liguria, in funzione dei metodi di intervento utilizzati e delle aree di rispettiva competenza.

Nelle aree in cui vigono i divieti di cui all'art. 21 c. 1 lett. e) della L. 157/92 gli interventi di controllo avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza.

## **10. Durata**

Il presente piano di abbattimento vige dalla data di pubblicazione del relativo Decreto di approvazione sino al 31/12/2017. Può essere oggetto di modifiche o integrazioni durante il periodo di vigenza.

## **11. Capi prelevabili**

La riduzione di rischi e danni collegati alla presenza del Cinghiale deve essere perseguita attraverso una corretta gestione della specie, secondo quanto previsto dalle *Linee guida per la gestione del Cinghiale* dell'I.S.P.R.A..

In tal senso è necessaria una programmazione sinergica e coordinata degli interventi di controllo diretto ed indiretto previsti dal citato documento, tenuto conto del carattere prioritario dei metodi di controllo indiretto, ("metodi ecologici") promossi dalla Regione nelle situazioni in cui gli stessi si dimostrano efficaci.

Il presente piano di abbattimento, come precedentemente sottolineato, ha natura complementare rispetto ai precedenti e viene applicato nelle situazioni di oggettiva necessità ed emergenza, sulla base delle segnalazioni provenienti dal territorio regionale da parte di cittadini, Enti Locali, Associazioni, laddove i metodi di controllo indiretto non raggiungano l'efficacia richiesta.

Per tale motivo il piano di abbattimento del Cinghiale **non prevede obiettivi numerici**, ma una costante azione di monitoraggio e verifica del conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati.

## 12. Destinazione dei capi

I capi abbattuti nel corso delle azioni di controllo restano a disposizione dei soggetti che hanno coordinato l'abbattimento, che li possono destinare, in tutto o in parte:

- a) al soggetto che ha effettuato l'abbattimento (guardia venatoria volontaria o imprenditore agricolo autorizzato);
- b) al proprietario o conduttore del fondo;
- c) ai Centri di lavorazione delle carni di selvaggina; ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004.
- d) ad Enti, Istituti o altre strutture assistenziali.

La destinazione dei capi abbattuti è registrata sulla *scheda di controllo*.

Per ogni capo abbattuto devono essere effettuate a cura dell'abbattitore (o da biometrista abilitato incaricato dall'A.T.C./C.A.) le rilevazioni biometriche analoghe a quelle svolte nel corso dell'attività venatoria, laddove previste dagli A.T.C./C.A., nonché gli eventuali prelievi finalizzati al monitoraggio sanitario delle popolazioni di ungulati selvatici.

Gli animali catturati nelle gabbie possono essere altresì trasferiti, previa formale richiesta, nei recinti delle zone di addestramento dei cani da seguita regolarmente autorizzati (Z.A.C. di tipo C) o delle Aziende Agri-turistico-venatorie, fermo restando che i gestori di tali strutture dovranno farsi carico di:

- far effettuare e pagare le analisi realizzate dall'A.S.L. competente, necessarie a certificare l'idoneità sanitaria dei capi catturati;
- trasportare i capi dalle strutture di cattura al recinto di addestramento;
- marcare i capi;
- rispettare tutte le procedure richieste dalle normative vigenti contro il maltrattamento degli animali;
- trasmettere alla Regione Liguria copia del certificato sanitario rilasciato dall'A.S.L., comunicando il numero di marcatura degli esemplari detenuti.

In attuazione del presente piano, gli agenti della Vigilanza regionale e le guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio provvedono alla gestione dei capi di Cinghiale rinvenuti feriti, in difficoltà o confidenti in quanto oggetto di persistente foraggiamento procedendo, secondo i criteri di selettività previsti dal presente piano:

- all'immediato rilascio, in località idonee non lontane dal sito di recupero e qualora non costituiscano problemi per la pubblica sicurezza e le colture, degli esemplari autosufficienti e in apparenti buone condizioni sanitarie;
- all'abbattimento in tutti gli altri casi, compresi gli esemplari confidenti in quanto oggetto di persistente foraggiamento.

Al fine dell'abbattimento, è consentita la temporanea traslocazione in aree nelle quali sia possibile effettuare la soppressione, con le armi in dotazione, in condizioni di sicurezza operativa.

## 13. Rendicontazione e monitoraggio

Il piano di abbattimento è monitorato attraverso le *schede di controllo* e i dati riassuntivi trimestrali che l'A.T.C./C.A. e la Vigilanza regionale trasmettono in via telematica al Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica della Regione.

Quest'ultimo verifica periodicamente i risultati delle attività di controllo per valutare il conseguimento degli obiettivi fissati, anche al fine di individuare gli eventuali correttivi necessari.

## 14. Norme per la sicurezza durante gli interventi di controllo

Tutti gli operatori degli interventi di controllo, esclusi gli agenti della Vigilanza regionale, devono indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità che copra interamente il busto e che li renda facilmente individuabili a distanza, quali ad es.: pettorina o cacciatora di colore rosso, arancio o giallo.

In corrispondenza dei punti di maggiore passaggio (strade, sentieri e mulattiere) per l'accesso all'area in cui si effettuano gli interventi di controllo devono essere posizionate, prima dell'inizio dell'intervento o all'innesco della struttura di cattura, apposite tabelle riportanti la seguente scritta rossa su campo bianco:



**ATTENZIONE**  
**intervento di controllo**  
**faunistico in atto**

Le tabelle dovranno essere rimosse al termine dell'intervento o dell'operatività della struttura di cattura.

Durante l'attività di controllo è facoltà della Vigilanza regionale disporre le misure più opportune atte a garantire lo svolgimento dello stesso in idonee condizioni di sicurezza.

I soggetti incaricati alla manipolazione dei capi abbattuti e della gestione delle trappole sono tenuti ad utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

**Allegato A**  
**Scheda di programmazione intervento**

[Logo A.T.C./C.A.]

Prot. n. \_\_\_\_\_

Alla REGIONE LIGURIA  
Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica  
UFFICIO TERRITORIALE DI \_\_\_\_\_

**Comunicazione intervento di controllo del Cinghiale (*Sus scrofa*) - art. 36 L.R. n. 29/1994.**

Ai sensi della D.G.R. n. 720 del 29/07/2016, il sottoscritto Presidente dell'A.T.C./C.A. \_\_\_\_\_, a seguito delle richieste di intervento avanzate da:

sig./sig.ra \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

sig./sig.ra \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

circa la presenza di cinghiali

in zone coltivate

costituenti pericolo per la pubblica incolumità

nel Comune di \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_,

segnala la programmazione di un intervento di controllo del Cinghiale da attuarsi mediante:

<i>Tiro all'aspetto da postazione fissa</i>	Data/e _____ ora _____ luogo: _____
---	-------------------------------------

Nominativo e recapito telefonico responsabile: \_\_\_\_\_

<i>Tiro con carabina alla cerca</i>	Data/e _____ ora _____ luogo: _____
-------------------------------------	-------------------------------------

Nominativo e recapito telefonico responsabile: \_\_\_\_\_

<i>Gabbia-trappola</i>	Data attivazione _____ ora _____ luogo: _____
------------------------	---

Nominativo e recapito telefonico responsabile: \_\_\_\_\_

data e firma

\_\_\_\_\_

SCHEMA N. .... NP/14801  
DEL PROT. ANNO 2017

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro  
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

**Allegato B  
Scheda di controllo**

[Logo A.T.C./C.A.]

Prot. n. \_\_\_\_\_

Alla REGIONE LIGURIA  
Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica  
UFFICIO TERRITORIALE DI \_\_\_\_\_

**Trasmissione scheda di controllo del Cinghiale (*Sus scrofa*) - art. 36 L.R. n. 29/1994.**

Esito dell'intervento di controllo effettuato in data \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_  
località \_\_\_\_\_:

n° complessivo cinghiali abbattuti: \_\_\_\_\_

n° cinghiali avvistati: \_\_\_\_\_

n° cinghiali feriti e non recuperati: \_\_\_\_\_

*Tiro all'aspetto da postazione fissa*

Operatori impegnati (n. di appostamenti): \_\_\_\_\_

*Tiro con carabina alla cerca*

Data attivazione \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ luogo: \_\_\_\_\_

*Gabbia-trappola*

Attiva dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_

**Destinazione delle carni (nota obbligatoria):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Eventuali problematiche riscontrate:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


data e firma

\_\_\_\_\_

*allegata scheda rilevamento dati biometrici, laddove prevista dall'A.T.C./C.A.*

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Claudio Aristarchi)



[Logo A.T.C./C.A.]

**Scheda rilevamento dati biometrici**

Intervento di controllo effettuato in data \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

cap abbattuti	sesso		classe d'età	peso pieno (kg)	peso vuoto (kg)	lunghezza testa-tronco (LTT, in cm)	lunghezza garretto (LG, in cm)	n. di capezzoli tirati	n. feti	campioni per TIS	note
	M	F									
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Rilevatore: \_\_\_\_\_

**Allegato C**  
**Modulo richiesta autorizzazione autodifesa fondi agricoli**



**REGIONE LIGURIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,  
TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

Settore **POLITICHE DELLA MONTAGNA  
E DELLA FAUNA SELVATICA**

**Marca da bollo**  
**€ 16,00**

**Alla Regione Liguria**  
**Via Fieschi, 15**  
**16121 Genova**

**Richiesta di autorizzazione all'attività di controllo del Cinghiale in autodifesa dei fondi agricoli**

D.G.R. n. 720 del 29 luglio 2016

Il/La sottoscritto/a

cognome ..... nome .....  
nato/a a ..... (Prov. ....) il ..... residente in via ..... n. ....  
CAP ..... Comune ..... (Prov. ....) Codice fiscale .....  
Tel. .... Fax. .... Cell. .... e-mail/PEC .....

Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la mia responsabilità, nella veste di:

- proprietario
- conduttore, in virtù di ..... (titolo che qualifica la conduzione, ad esempio: contratto)

del fondo sito nel Comune di ..... Località .....  
Sezione ..... Foglio/i ..... Mappale/i .....  
coltivato a .....

**CHIEDE**

l'autorizzazione ad intervenire a protezione delle colture agricole aziendali, collaborando alla realizzazione del piano di abbattimento del Cinghiale di cui agli artt. 19 L. 157/92 e 36 L.r. 29/94

**DICHIARA**

di esercitare attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e di essere qualificato/a:

- imprenditore agricolo  n. Partita I.V.A. ....
- imprenditore agricolo professionale  n. REA Camera di Commercio .....
- Posizione I.N.P.S. ....

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Claudio Aristarchi)

di essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità n. ....  
rilasciato dalla Questura di ..... in data .....

**DICHIARA INOLTRE**

1. di impegnarsi ad effettuare attività di controllo esclusivamente sui fondi in attualità di coltivazione, ove non siano in corso di svolgimento altri interventi di controllo del Cinghiale;
2. di impegnarsi a comunicare all'A.T.C./C.A. competente l'avvio dell'attività con un preavviso di almeno 24 ore;
3. di impegnarsi a compilare e inviare all'A.T.C./C.A. competente la *scheda di controllo* fornita dalla Regione Liguria entro i due giorni successivi ad ogni intervento;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica della Regione Liguria ogni eventuale modifica a quanto sopra dichiarato;
5. di impegnarsi ad ottemperare ad ogni adempimento richiesto dal vigente piano di abbattimento o da altro atto in materia di controllo del Cinghiale emanato dalla Regione Liguria;
6. di essere a conoscenza che l'inottemperanza ai punti precedenti comporta la revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge;
7. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall'art. 13 come indicato nella informativa riportata nel presente modello, di cui ha preso visione.

Luogo e data

Il/La Richiedente

La richiesta di autorizzazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto, o sottoscritta e inviata a mezzo posta all'ufficio competente, corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del/della richiedente.

**Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003**

- 1) Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si comunica che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
- 2) In conformità a quanto prescritto dall' art. 13 del decreto predetto, si informa che il trattamento dei dati:
  - a) ha le seguenti finalità: attivare le procedure inerenti l'attività di controllo del cinghiale in autodifesa dei fondi agricoli di cui all'art. 5 delle *Modalità per il controllo del cinghiale ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*;
  - b) sarà effettuato con le seguenti modalità: in modo manuale e informatizzato.
- 3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per procedere all'autorizzazione del/della richiedente ad effettuare attività di controllo del cinghiale in autodifesa dei fondi agricoli.
- 4) Il titolare del trattamento è la Regione Liguria.  
La responsabilità del trattamento dei dati è affidata al dirigente del Settore Politiche della Montagna e Fauna Selvatica.

Al titolare del trattamento l'interessato/a potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti dall' art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Claudio Aristarchi)